



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO 03 Coordinamento USMAF- SASN

Via Giorgio Ribotta, 5- 00144 Roma

PEC: dgprev@postacert.sanita.it

N. DGPREV.III/P/C.1.a

Risposta al Foglio del.....

N.....

0028401-10/10/2016-DGPRES-MDS-P

DGPRES-COD_UO-P
Trasmissione elettronica

Agli USMAF SASN
PEC Loro Sedi

All. 1

Oggetto: D.M. 16 giugno 2016 — Possibilità di convalida di certificati “*First Aid*” e “*Medical Care*” Care di lavoratori che svolgono professioni equivalenti alla navigazione.

Si fa riferimento alle richieste di indicazioni pervenute da alcuni di codesti Uffici circa la possibilità di convalidare, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del DM 16 giugno 2016, i certificati di formazione sanitaria “*First Aid*” e “*Medical Care*” di piloti del porto, ormeggiatori ed altri lavoratori marittimi delle categorie indicate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 51 del 1° marzo 2016 .

Il competente Ufficio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la nota di cui si acclude copia per opportuna informazione e per la capillare diffusione presso le Unità territoriali e gli ambulatori territorialmente dipendenti, ha precisato che l’art. 7 del DM 51/2016 si applica solo al rinnovo dei certificati di competenza (ovvero quelli rilasciati dalla Autorità Marittima) e non ai certificati di formazione sanitaria, disciplinati dal Ministero della Salute. Infatti, l’articolo 5 del medesimo Decreto 51/2016 dispone che i certificati di addestramento delle regole V e VI (del Codice sull’addestramento, certificazione e tenuta della guardia dei marittimi - STCW) siano rinnovati con le modalità indicate nei decreti istitutivi dei corsi di addestramento.

I Corsi di formazione sanitaria del personale navigante marittimo “*First Aid*” e “*Medical Care*” sono disciplinati dal Decreto del Ministero della Salute 16 giugno 2016.

L’articolo 9 del DM 16 giugno 2016 fa riferimento alla navigazione in mare, nel corso della quale possono verificarsi situazioni che richiedono la messa in atto delle conoscenze acquisite mediante la frequenza dei corsi in questione. Diverso è il caso dell’ “imbarco” , su unità che non si allontanano dalla costa.

Pertanto, i certificati di formazione sanitaria di personale appartenente alle categorie elencate nel DM 51/2016 non possono essere convalidati dagli USMAF SASN, a meno che non sia certificata la navigazione su unità soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW, per i periodi indicati nell’articolo 9 del DM 16 giugno 2016.

A disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

Funzionario referente:

dott.ssa Irma Rita Guarneri

tel 0659943649 –email i.guarneri@sanita.it

Il Direttore dell’Ufficio 3
Dott.ssa Loredana Vellucci *
Firmato Loredana Vellucci

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993